

Deliberazione della Giunta Regionale 18 maggio 2021, n. 27-3239

Legge regionale 18/2017, articolo 13. Modifica alla D.G.R. n. 48-6154 del 15.12.2017, come modificata dalla D.G.R. n. 26-8452 del 22.02.2019, di approvazione dei criteri per la sottoscrizione di accordi di programma volti al sostegno di interventi per la creazione ed il potenziamento del turismo montano invernale ed estivo.

A relazione dell'Assessore Ricca:

Premesso che:

con la legge regionale 18/2017 “Assestamento del bilancio di previsione 2017 – 2019 e disposizioni finanziarie”, all’articolo 13 “Costituzione del fondo per il finanziamento dei progetti di sviluppo turistico dei territori montani” è stata disposta la costituzione presso Finpiemonte S.p.A. di un Fondo del valore massimo pari ad € 24.500.000,00 destinato a finanziare progetti di sviluppo turistico volti a promuovere l'attrattività dei territori montani, l'escursionismo e gli sport della montagna, anche attraverso la migliore fruibilità di rifugi, bivacchi, sentieri, piste di sci e impianti di risalita;

il comma 2 del suddetto articolo 13 sancisce che tale fondo è articolato in un fondo di garanzia per il sostegno degli investimenti privati e in un fondo per favorire investimenti tramite accordi di programma con gli enti locali;

con variazione di Bilancio n. 362, approvata con D.G.R. n. 2-7804 del 9 novembre 2018, avente ad oggetto: ”Bilancio di previsione finanziario 2018-2020. Prelievo dal Fondo investimenti per la Stabilità Finanziaria di cui al capitolo di spesa n. 298061 dell’importo di euro 2.284.000,00 (art. 5 della L.R. 4/2018)” è stata stanziata la somma di € 1.544.000,00 sul capitolo 234046 “Finanziamenti di progetti di sviluppo turistico dei territori montani art.13 della legge regionale 18/2017”, incrementando il suddetto fondo;

al fine di dare attuazione al soprarichiamato articolo 13, con D.G.R. n. 14-6013 del 01.12.2017 è stato istituito un fondo (Fondo n. 336) per il finanziamento dei progetti di sviluppo turistico dei territori montani presso Finpiemonte S.p.A., il cui importo è destinato complessivamente alla sottoscrizione di Accordi di Programma;

con la D.G.R. n. 48-6154 del 15.12.2017, modificata dalla D.G.R. n. 26 - 8452 del 22.02.2019, sono stati approvati i criteri per la sottoscrizione di Accordi di programma volti al sostegno di interventi per la creazione ed il potenziamento del turismo montano invernale ed estivo relativi agli ambiti di intervento ivi individuati;

la legge 13/2020 “Riparti Piemonte“ all’articolo 4, sancisce che “Il Fondo di garanzia per progetti di sviluppo turistico dei territori montani di cui all'articolo 13 della legge regionale 22 novembre 2017 n. 18 (Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2017-2019 e disposizioni finanziarie), costituito presso Finpiemonte S.p.A., è ridotto di euro 2.000.000,00 ed introitato nel bilancio regionale”.

Premesso, inoltre, che:

- la Regione, nell’ottica di affermare il ruolo e l’immagine del Piemonte quale terra con vocazione sportiva e di promuovere azioni di valorizzazione dei territori e di visibilità nel contesto nazionale e internazionale, intende sostenere la realizzazione e/o l’adeguamento di impianti sportivi al fine di rafforzare l’immagine del Piemonte come meta sportiva e turistica sul piano nazionale ed internazionale;

- il felice connubio tra turismo e sport si è fatto sempre più solido ed è parte integrante delle più efficaci strategie del marketing del turismo; lo sport, con le sue strutture ed eventi, aumenta l’offerta turistica attraverso una maggiore presenza alberghiera, indotto, offerta enogastronomica, artigianato e commercio;

-esiste una stretta interazione tra lo sport e il turismo ed è ormai pacifico che il “movimento” legato alla montagna, ed agli sport invernali ed estivi, rappresenta uno dei più importanti strumenti per incrementare i flussi turistici;

-il territorio della Regione Piemonte è costituito per il 48% da montagne che svolgono un essenziale ruolo di attrattore economico e turistico di vitale importanza per la Regione anche in virtù del fatto che non ha sbocchi sul mare.

Dato atto che:

la montagna, anche alla luce dell’esperienza maturata durante l’attuale emergenza sanitaria, non può essere considerata unicamente in relazione al comparto neve, ma va valorizzata come esperienza “totalizzante”, piacevole e vivibile sia d’inverno sia d’estate. L’epidemia ha evidenziato come la montagna possa costituire una meta di vacanza non soltanto per i turisti nazionali e stranieri, ma può rappresentare un piacevole luogo di villeggiatura e di relax per gli stessi Piemontesi che, durante il 2020, hanno trascorso gran parte delle loro vacanze nei territori montani limitrofi;

per rendere più competitiva e attraente la montagna ed attrarre nuovo turismo in tutti i periodi dell’anno occorre potenziare e rivitalizzare l’offerta sportiva prevedendo l’apertura degli impianti non solo in inverno ma anche nel periodo estivo;

il miglioramento qualitativo del territorio montano piemontese e dell’offerta sportiva in esso presente necessita del confronto dei soggetti che, a vario titolo, direttamente e indirettamente, contribuiscono allo sviluppo del territorio; in particolare, occorre incentivare il coinvolgimento degli Enti Pubblici attraverso la messa in atto di accordi di programmi che permettano la qualificazione, la diversificazione e l’aumento dell’offerta.

Ritenuto che, per le ragioni sopra esposte, sia opportuno, per le finalità di cui all’articolo 13 della legge regionale 18/2017 ed a modifica della D.G.R. n. 48-6154 del 15.12.2017, come modificata dalla 26-8452 del 22.02.2019, stabilire:

prioritario il sostegno tramite Accordi di Programma di interventi relativi ai seguenti ambiti:

- investimenti inerenti all’innevamento programmato;
- investimenti inerenti agli impianti di risalita;
- altri investimenti inerenti alla costruzione o adeguamento e potenziamento di impianti sportivi montani estivi e/o invernali che abbiano una potenziale ricaduta sull’impatto turistico del territorio;

che l’Ente beneficiario, per poter sottoscrivere un accordo di programma, debba essere proprietario dell’impianto oggetto di intervento o, quantomeno, disporre di un diritto reale sullo stesso.

Dato atto che, come da verifiche della Direzione Coordinamento Politiche e Fondi europei, Settore Sport e Tempo Libero, il Fondo n. 336 sopra citato ha una disponibilità di risorse ancora da assegnare pari ad euro 3.327.000,00 e risulta possibile dare continuità al suo utilizzo sino all’esaurimento di tale importo.

Dato atto, inoltre, che il presente provvedimento trova capienza nelle risorse già presenti sul fondo 336, di cui alla D.G.R. n 14-6013 del 01.12.2017, istituito presso Finpiemonte S.p.A. e che, pertanto, non comporta ulteriori oneri per il bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della D.G.R. n. 1 – 4046 del 17.10.2016.

Tutto ciò premesso e considerato;

la Giunta regionale con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

per le finalità di cui all’articolo 13 della legge regionale 18/2017 ed a modifica della D.G.R. n. 48-6154 del 15.12.2017, come modificata dalla 26 - 8452 del 22.02.2019:

di stabilire prioritario il sostegno tramite Accordi di Programma di interventi relativi ai seguenti ambiti:

- investimenti inerenti all’innevamento programmato;

- investimenti inerenti agli impianti di risalita;
- altri investimenti inerenti alla costruzione o adeguamento e potenziamento di impianti sportivi montani estivi e/o invernali che abbiano una potenziale ricaduta sull'impatto turistico del territorio;

di stabilire che l'Ente beneficiario, per poter sottoscrivere un accordo di programma, debba essere proprietario dell'impianto oggetto di intervento o, quantomeno disporre di un diritto reale sullo stesso;

di demandare alla Direzione Coordinamento Politiche e Fondi europei, Settore Sport e Tempo Libero l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione;

di dare atto che il presente provvedimento trova capienza nelle risorse già presenti sul fondo 336, di cui alla D.G.R. n. 14-6013 del 01.12.2017, istituito presso Finpiemonte S.p.A. e che, pertanto, non comporta ulteriori oneri per il bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22 del 12.10.2010 "Istituzione del Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Piemonte", nonché ai sensi dell'art. 26, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

(omissis)